

VERBALE DI ACCORDO

A Parma, il 02/06/2012

tra la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA anche nella sua qualità di Capogruppo, la Banca Popolare Friuladria SpA, la Cassa di Risparmio della Spezia SpA e Crédit Agricole Leasing Italia Srl
e

le Delegazioni Sindacali di Gruppo delle OOSLL che si sottoscrivono

premesso che

- l'articolo 33, comma 12, della legge 12 novembre 2011, n. 183, in attuazione dell'art.26 del D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111 ha prorogato per il 2012 "le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'art.2, comma 1, lett.c) del D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n.126" (c.d. detassazione);
- allo stato si è in attesa della pubblicazione dell'apposito decreto attuativo che quantifichi l'importo massimo assoggettabile al regime di detassazione nonché il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell'agevolazione in parola;
- in data 3 marzo 2011 le Parti hanno sottoscritto l'allegato verbale di accordo in materia anche di detassazione relativa al periodo d'imposta 2011.

Si conviene quanto segue:

- le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
- le Parti – nelle more dell'emanazione del sopra menzionato decreto attuativo – intendono prorogare anche per l'intero 2012 quanto concordato, con riferimento all'anno 2011, nel verbale d'accordo del 3 marzo 2011 in tema di detassazione - applicato al personale delle Società che sottoscrivono, con l'inclusione del personale di Crédit Agricole Leasing Italia Srl – per quanto compatibile con le successive modifiche del quadro normativo legale e contrattuale, ivi compreso l'Accordo del 19 gennaio 2012 di rinnovo del CCNL 8 dicembre 2007;
- pertanto, in relazione agli obiettivi e alle linee di intervento dirette ad incrementare i livelli di redditività, produttività ed efficienza delle Aziende del Gruppo e previsti dal Piano Strategico "OPERA" e alla particolare disponibilità richiesta al personale per il perseguimento dei medesimi, le Parti riconoscono



che, ai sensi e per gli effetti della sopraccitata normativa di legge in materia di detassazione, le somme erogate, nel corso del 2012, a titolo di lavoro supplementare, lavoro straordinario, lavoro in turni, reperibilità, lavoro notturno, lavoro in giorni festivi e semifestivi, come pure le erogazioni riconducibili al premio aziendale o riconosciute a seguito di accordi sindacali a titolo di incremento della produttività e redditività, rientrano tutte nel campo di applicazione della normativa più volte sopraccitata.


- Le Parti si impegnano comunque ad incontrarsi a seguito della pubblicazione del citato decreto attuativo per le opportune valutazioni e gli eventuali adeguamenti.


Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA

Banca Popolare Emilia Romagna SpA


Cassa di Risparmio della Spezia SpA


Crédit Agricole Leasing Italia Srl


le OO.SS.LL.
DIRCREDITO - FABI - FIBA - FISAC - SINFUB - UGL - UILCA
